SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 262

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 11 novembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che il giorno 16 novembre 2003 avrà termine la campagna 2003 per l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*. Il giorno successivo - 17 novembre - verranno sospesi gli invii dei fascicoli a tutti gli abbonati per i quali non risulti effettuato il pagamento per l'anno 2003.

Nello stesso giorno saranno resi noti i canoni per l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 2004. Essi verranno stampati in una delle ultime pagine dei fascicoli della Gazzetta e nello stesso tempo si darà avvio alla campagna di abbonamento con l'invio dei bollettini premarcati per il pagamento del canone.

La campagna di abbonamento avrà durata quattro mesi e si concluderà il 28 febbraio 2004. La sospensione degli invii agli abbonati che entro tale data non avranno effettuato il pagamento del canone, avrà effetto dal 15 marzo 2004. Si pregano gli abbonati che non intendano comunque rinnovare l'abbonamento di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* al numero 06-8508-2520 oppure al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 giugno 2003.

Rettifica al decreto di determinazione, in unità euro, delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle università e della scuola.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il precedente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003 concernente la determinazione in unità euro anziché in dollari USA o valuta locale, delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle università e delle scuole;

Considerato che, a seguito dell'approvazione della Carta Costituzionale di Serbia e Montenegro nell'assemblea della Repubblica federale di Jugoslavia del 4 febbraio 2003, la denominazione della Repubblica federale di Jugoslavia è cambiata in «Serbia e Montenegro»;

Ritenuto, pertanto, di dover opportunamente integrare il decreto 13 gennaio 2003 con gli importi delle diarie relativamente ai Paesi della Serbia e Montenegro nonché di rettificare quelli relativi ai Gruppi I e IV, rispettivamente, dell'Irlanda e della Sierra Leone;

Decreta:

Art. 1.

1. La tabella B allegata al decreto 13 gennaio 2003 è così modificata:

pag. 5, linea 20: alla voce Irlanda l'importo della 1ª colonna «138,78» è sostituito dalla cifra «130,78»;

pag. 6, linea 41: alla voce Sierra Leone l'importo della 4ª colonna «146,00» è sostituito dalla cifra «139,23»;

pag. 6: dopo la linea 38, corrispondente alla voce «SAO TOME E PRINCIPE», viene inserita la voce «SERBIA E MONTENEGRO» con i seguenti importi:

Paesi	Valuta	Gruppi di personale					
		A Gruppo I	B Gruppo II	C Gruppo III	D Gruppo IV	E Gruppo V-IX	F Gruppo X-XI
Serbia e Montenegro	Euro	151,62	136,36	125,88	116,34	103,94	77,24

2. Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A12099

DECRETO 22 ottobre 2003.

Emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali, con godimento 15 settembre 2003 e scadenza 15 settembre 2008, indicizzati all'inflazione dell'area dell'euro.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il comma 3 dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 ottobre 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 43.395 euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi», ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera *d)*, ove si stabilisce che le disposizioni del decreto stesso non si applicano ai contratti per servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Visto il proprio decreto in data 11 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 23 settembre 2003, con il quale è stata disposta l'emissione della prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali con godimento 15 settembre 2003 e scadenza 15 settembre 2008, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (I.A.P.C.), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerata l'opportunità di affidare il collocamento dei citati buoni ad un consorzio organizzato dagli intermediari finanziari Banca IMI, MCC - Capitalia, Morgan Stanley e Société Générale, al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una seconda tranche di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'«Indice Eurostat» di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche:

importo: 3.150 milioni di euro;

decorrenza: 15 settembre 2003;

scadenza: 15 settembre 2008;

interesse: semestrale, pagabile il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito;

tasso cedolare base: 1,65% annuo;

rimborso del capitale e pagamento degli interessi: indicizzati all'andamento dell'«Indice Eurostat» secondo le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto dell'11 settembre 2003, citato nelle premesse;

dietimi d'interesse: 44 giorni (dal 15 settembre al 29 ottobre 2003);

prezzo di emissione: 99,938%;

commissione di collocamento: 0,17% dell'importo nominale dell'emissione.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 settembre 2003.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dall'art. 6, ultimo comma del decreto ministeriale 11 settembre 2003, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Il settimo periodo dell'art. 3 del decreto ministeriale 11 settembre 2003, citato nelle premesse, è da intendersi come segue:

qualora l'«Indice Eurostat» non venga pubblicato in tempo utile, per il calcolo degli importi dovuti sarà utilizzato l'indice sostitutivo dato dalla seguente formula:

$$IS_n = IE_{n-1} * \left(\frac{IE_{n-1}}{IE_{n-13}}\right)^{1/12}$$

dove:

n è il mese per il quale non è stato pubblicato l'«Indice Eurostat»;

IS è l'indice di inflazione sostitutivo dell'«Inflazione di riferimento».

Art. 3.

Le modalità di calcolo e corresponsione degli interessi illustrate nell'art. 5 del decreto ministeriale 11 settembre 2003, citato nelle premesse, sono più precisamente dettagliate come segue: «Gli interessi semestrali lordi sono determinati moltiplicando il tasso cedolare, di cui all'art. 1, diviso due, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiori a sei, relativo all'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille euro), per il Coefficiente di indicizzazione relativo al giorno del pagamento della cedola.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto del pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Il valore dell'ultima cedola viene determinato con lo stesso procedimento seguito per le cedole precedenti, anche nel caso in cui, alla data di scadenza del titolo, il Coefficiente di indicizzazione sia inferiore all'unità.

La Banca d'Italia provvede alla determinazione degli importi dovuti ai sottoscrittori in relazione agli interessi cedolari maturati.

Il rateo di interesse in corso di maturazione dei buoni relativo al tasso cedolare indicato all'art. 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i buoni del Tesoro poliennali, verrà determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo di interesse così ottenuto,

per il Coefficiente di indicizzazione relativo al giorno cui il calcolo si riferisce, per l'ammontare sottoscritto diviso per 100.».

Art. 4.

Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l'intero importo, tramite un consorzio di collocamento coordinato dagli intermediari finanziari Banca IMI, MCC - Capitalia, Morgan Stanley e Société Générale.

Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscerà ai predetti intermediari la commissione prevista dall'art. 1 del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al consorzio.

Art. 5.

Il giorno 29 ottobre 2003 la Banca d'Italia riceverà dalla Morgan Stanley, tramite il sistema Target, l'importo risultante dalla moltiplicazione del «Coefficiente di indicizzazione» riferito alla data di regolamento per la somma del prezzo di emissione (al netto della commissione di collocamento) e del rateo reale di interesse maturato, per l'importo nominale emesso, diviso per 100.

Il medesimo giorno 29 ottobre 2003 la Banca d'Italia provvederà a versare l'importo così determinato, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui all'art. 1, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno.

L'importo della suddetta commissione sarà scritturato dalla sezione di Roma della tesoreria provinciale fra i «pagamenti da regolare».

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6), per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo, per 44 giorni.

L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Art. 6.

Con successivi provvedimenti si procederà alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A12140

DECRETO 27 ottobre 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° agosto 2013, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il comma 3 dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 ottobre 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 43.395 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno

2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 22 aprile, 22 maggio, 20 giugno, 29 luglio e 24 settembre 2003, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° agosto 2013;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° agosto 2013, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 22 aprile 2003, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 aprile 2003.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto ministeriale 22 aprile 2003, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 22 aprile 2003, entro le ore 11 del giorno 30 ottobre 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 22 aprile 2003.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Ai soli fini della determinazione del «prezzo di esclusione», di cui all'art. 9 del medesimo provvedimento, non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione».

La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 22 aprile 2003, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 ottobre 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato

aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. poliennali decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 novembre 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 94 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 novembre 2003.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 2004 al 2013, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2013, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.39.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 22 aprile 2003, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A12139

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 ottobre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Kotchenkova Netchaeva Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Kotchenkova Netchaeva Maria, cittadina russa, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico generico conseguito nella Federazione Russa, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 28 gennaio 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 29 settembre 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già

citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Kotchenkova Netchaeva Maria è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico generico rilasciato in data 11 maggio 1996 dall'Università statale di medicina di Irkutsk alla sig.ra Kotchenkova Netchaeva Maria, nata a Irkutsk (Federazione Russa) il 12 novembre 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Kotchenkova Netchaeva Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A11960

DECRETO 10 ottobre 2003.

Riconoscimento al sig. Pablo Marcelo Nocentini di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Pablo Marcelo Nocentini, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di médico cirujano conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 13 maggio 2003 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 29 settembre 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Pablo Marcelo Nocentini è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di médico cirujano rilasciato in data 17 settembre 1999 dall'Universidad Nacional de Cordoba - Republica Argentina, al sig. Pablo Marcelo Nocentini, cittadino italiano, nato a Cordoba (Argentina) il 4 gennaio 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Pablo Marcelo Nocentini è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A11961

DECRETO 10 ottobre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Fatima Eucebia Nazareno Ramirez di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Fatima Eucebia Nazareno Ramirez, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di doctora en medicina y cirugia conseguito in Ecuador, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione dell'11 luglio 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 29 settembre 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Fatima Eucebia Nazareno Ramirez è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di doctora en medicina y cirugia rilasciato in data 16 giugno 1989 dalla facoltà di scienze mediche dell'Università di Guayaquil (Ecuador) alla sig.ra Fatima Eucebia Nazareno Ramirez, cittadina italiana, nata a Esmeraldas (Ecuador) il 6 maggio 1960, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Fatima Eucebia Nazareno Ramirez è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A11962

DECRETO 10 ottobre 2003.

Riconoscimento al sig. Ali Mohamod Abdullahi di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Ali Mohamod Abdullahi, cittadino somalo, ha chiesto il riconoscimento del titolo di laurea in medicina e chirurgia conseguito in Somalia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conse-

guiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 1° luglio 2003 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 29 settembre 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Ali Mohamod Abdullahi è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di laurea in medicina e chirurgia rilasciato il 20 febbraio 1983 dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università nazionale somala di Mogadiscio (Somalia) al sig. Ali Mohamod Abdullahi, nato a Mogadiscio (Somalia) il 26 aprile 1957, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Ali Mohamod Abdullahi è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A11953

DECRETO 10 ottobre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Lepioshkina Ivanova Marina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Lepioshkina Ivanova Marina, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico conseguito nella Federazione Russa, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 10 maggio 2002 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 29 settembre 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Lepioshkina Ivanova Marina è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico rilasciato in data 28 giugno 1989 dall'Istituto statale di medicina di Kuibyshev (Federazione Russa) alla sig.ra Lepioshkina Ivanova Marina, cittadina italiana, nata a Samara (Federazione Russa) l'11 luglio 1963, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Lepioshkina Ivanova Marina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2003

Il direttore generale: MATROCOLA

03A11954

DECRETO 10 ottobre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Fard Foruzan di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Fard Foruzan, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico conseguito in Iran, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 12 settembre 2002 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 29 settembre 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Fard Foruzan è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico rilasciato in data 22 giugno 1993 dal Ministero iraniano di cure ed istruzione medica - facoltà di scienze mediche dell'Università di Ahwaz (Iran) alla sig.ra Fard Foruzan, cittadina italiana, nata a Rasht (Iran) il 28 luglio 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Fard Foruzan è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2003

Il direttore generale: MATROCOLA

03A11955

DECRETO 10 ottobre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Tamayo Giraudy Leonor di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Tamayo Giraudy Leonor, cittadina cubana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di doctora en medicina conseguito nella Repubblica di Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 28 marzo 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 29 settembre 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Tamayo Giraudy Leonor è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di doctora en medicina rilasciato in data 19 luglio 1998 dall'Instituto Superior de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba alla sig.ra Tamayo Giraudy Leonor, nata a Santiago (Cuba) il 15 settembre 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Tamayo Giraudy Leonor è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A11956

DECRETO 10 ottobre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Berenguer Rivero Tania Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Berenguer Rivero Tania Maria, cittadina cubana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di doctora en medicina conseguito nella Repubblica di Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di mrurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998. n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 1° luglio 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 29 settembre 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Berenguer Rivero Tania Maria è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di doctora en medicina rilasciato in data 20 luglio 1991 dall'Instituto Superior de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba alla sig.ra Berenguer Rivero Tania Maria, nata a Santiago de Cuba (Cuba) il 25 giugno 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Berenguer Rivero Tania Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A11957

DECRETO 10 ottobre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Medvedkova Elena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Medvedkova Elena, cittadina russa, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico conseguito nella Federazione russa, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 13 maggio 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 29 settembre 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Medvedkova Elena è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico rilasciato in data 22 giugno 1995 dall'Accademia Statale di Medicina di Arkangelo (Federazione Russa), alla sig.ra Medvedkova Elena, nata a Briansk (Federazione russa) il 26 agosto 1960, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Medvedkova Elena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A11958

DECRETO 10 ottobre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Gradinaru Cleopatra di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Gradinaru Cleopatra, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di doctor medic conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto ii decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 28 gennaio 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 29 settembre 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo, 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Gradinaru Cleopatra è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di doctor medic rilasciato in data 8 dicembre 1999 dall'Università di Medicina e Farmacia «Carol Davila» di Bucarest (Romania) alla sig.ra Gradinaru Cleopatra, nata a Bucarest (Romania) il 4 dicembre 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Gradinaru Cleopatra è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A11959

DECRETO 28 ottobre 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Upsalgina».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 23 luglio 2003 della ditta Laboratoires Upsa;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto indicata specialità medicinale di cui è titolare la

ditta Laboratoires Upsa, è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

UPSALGINA 20 compresse efferv. 500 mg - A.I.C. n. 028680027.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 28 ottobre 2003

Il dirigente: GUARINO

03A12138

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 agosto 2003.

Impegno della somma di € 30.000.000 previsto dall'art. 13, comma 2, della legge 1º agosto 2002, n. 166, a favore delle regioni a statuto ordinario per provvedere all'acquisto e alla sostituzione di autobus destinati alle aziende esercenti trasporto pubblico locale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma 5, della citata legge n. 194/1998, che autorizza le regioni a statuto ordinario a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicenale di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998 e di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, già ripartiti con decreto del 20 ottobre 1998, n. 3158 del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 13, comma 2, della legge 1º agosto 2002, n. 166 (collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di infrastrutture e trasporti) con il quale, per favorire la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali, di euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2003 e di euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2004 per le finalità di cui al suindicato art. 2, comma 5, della legge n. 194/1998;

Visto il medesimo art. 13, in base al quale una quota non inferiore al 10% di tali risorse dovrà essere destinata per l'esecuzione di interventi che prevedano lo sviluppo di tecnologie di trasporto ad elevata efficienza ambientale e l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 037/TPL del 5 maggio 2003, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2003, registro n. 3, foglio n. 195 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, con il quale sono stati ripartiti i finanziamenti di cui al richiamato art. 13, comma 2, della legge n. 166/2002;

Vista la direttiva n. 7 del 2 gennaio 2003 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2003, al Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici;

Vista la direttiva n. 123/D.T.T. del 26 maggio 2003 emanata dal Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per, i sistemi informativi e statistici, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2003, al direttore generale dell'autotrasporto di persone e cose;

Considerato di dover procedere, per il corrente anno, all'impegno sul capitolo 8151 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, della somma di € 30.000.000 a favore delle regioni a statuto ordinario, come indicato nella colonna n. 2 della tabella allegata al citato decreto interministeriale 037/TPL/2003;

Decreta:

Per le finalità di cui alle premesse è autorizzata, a carico del capitolo 8151 iscritto nell'U.P.B. 5.2.3.8. «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici» dello stato di previsione di questo Ministero, per l'anno finanziario 2003 e fino al 2017, la spesa complessiva di € 30.000.000 ripartita in clausole e articoli, come segue:

Clausola	Importo	Imputazione cap.	Imputazione art.	Beneficiario
001	996.300	8151	1	Abruzzo
002	865.500	”	”	Basilicata
003	1.035.000	”	”	Calabria
004	3.349.800	”	”	Campania
005	2.058.600	”	”	Emilia-Romagna
006	4.157.100	”	”	Lazio
007	1.503.300	”	”	Liguria
008	4.512.900	”	”	Lombardia
009	1.051.200	”	”	Marche
010	501.300	”	”	Molise
011	2.571.000	”	”	Piemonte
012	1.984.800	”	”	Puglia
013	2.302.500	”	”	Toscana
014	687.900	”	”	Umbria
015	2.422.800	”	”	Veneto
TOTALE	30.000.000			

Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio, unitamente alla modulistica informatica per gli impegni, per gli adempimenti di competenza e, successivamente, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 2003

Il direttore generale: RICOZZI

03A12023

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 17 luglio 2003.

Rettifica al decreto 6 settembre 1999, relativo all'area marina protetta denominata «Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche;

Visto l'art. 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Vista l'intesa tra il Ministero dell'ambiente e la Regione autonoma della Sardegna sottoscritta in data 22 aprile 1997;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 1998, con il quale è stata istituita l'area marina protetta denominata «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre»;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1999 con il quale si è provveduto a rettificare il citato decreto 12 dicembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1999 recante il testo coordinato dei citati decreti ministeriali 12 dicembre 1997 e 22 luglio 1999;

Vista la convenzione per l'affidamento in gestione dell'area marina protetta denominata «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», sottoscritta in data 5 febbraio 1998 dal Ministero dell'ambiente - Ispettorato centrale per la difesa del mare e dal comune di Cabras, d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna;

Visto il decreto del direttore generale dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare, 1° aprile 1998, di approvazione della citata convenzione per l'affidamento in gestione dell'area marina protetta denominata «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», registrato dalla Corte dei conti in data 14 luglio 1998;

Vista la proposta di modifica del decreto istitutivo avanzata dal comune di Cabras in qualità di Ente gestore dell'area marina protetta denominata «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre» trasmessa con nota del 5 luglio 2002;

Visto in particolare l'art. 9 del citato decreto del Ministro dell'ambiente 12 dicembre 1997, il quale prevede che le disposizione dello stesso decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalità indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socio-economico volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate;

Visto il parere sulla proposta di modifica del decreto istitutivo avanzata dal comune di Cabras in qualità di ente gestore dell'area marina protetta denominata «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», espresso in data 1° agosto 2002, dalla commissione di riserva della medesima area marina ricostituita con decreto del Ministro dell'ambiente 27 settembre 1999;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale è stata soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, è stata istituita, presso il competente servizio del Ministero dell'ambiente, la segreteria tecnica per le aree protette marine;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 27 marzo 2001, n. 178, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, in particolare, l'art. 7, comma 3, lettera *a)* che attribuisce alla direzione per la difesa del mare le funzioni in materia di istituzione e gestione delle aree protette marine;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11 ottobre 1999 di costituzione della segreteria tecnica per le aree protette marine;

Considerato l'esito dell'incontro, svoltosi in data 5 settembre 2002, presso il comune di Cabras, tra i rappresentanti della segreteria tecnica per le aree protette marine e del comune di Cabras;

Vista la relazione sull'istruttoria preliminare svolta dalla segreteria tecnica per le aree protette marine per l'aggiornamento dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre»;

Visto l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza unificata;

Visto il parere espresso in data 12 giugno 2003 dalla Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento dell'area marina protetta denominata «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre»;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 2 del decreto ministeriale 6 settembre 1999, istitutivo dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», è integralmente sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. Con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, l'area marina protetta "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre" è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo:

Punto	Latitudine	Longitudine
A1)	39° 58'.40 N	008° 23'.54 E (in costa)
B)	40° 00'.38 N	008° 19'.32 E
C)	40° 00'.38 N	008° 15'.00 E
D)	39° 51'.50 N	008° 15'.00 E
E)	39° 50'.00 N	008° 26'.62 E
F1)	39° 52'.84 N	008° 26'.62 E (in costa)».

Art. 2.

1. L'art. 3 del decreto ministeriale 6 settembre 1999, istitutivo dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», è integralmente sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 27, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e all'art. 18, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area marina protetta "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre", in particolare, persegue:

a) la protezione ambientale dell'area marina interessata;

b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona;

c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona;

d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina;

e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;

f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistica e paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti. Nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalità, la disciplina delle attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici, alle visite guidate e ai mezzi di trasporto collettivi potrà prevedere che le predette attività vengano svolte prioritariamente o esclusivamente dai cittadini residenti e da imprese ed associazioni aventi sede nel comune ricadente nell'area marina protetta.

2. I provvedimenti relativi all'utilizzazione del demanio marittimo prospiciente l'area marina protetta "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre" sono adottati dall'autorità competente, sentito l'ente gestore della suddetta area marina protetta.».

Art. 3.

1. L'art. 4 del decreto ministeriale 6 settembre 1999, istitutivo dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», è integralmente sostituito dal seguente:

«Art. 4. — 1. All'interno dell'area marina protetta "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre", come individuata e delimitata al precedente art. 3, sono vietate,

fatto salvo quanto esplicitamente consentito dal presente articolo circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone, le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area marina protetta medesima, ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In particolare sono vietate:

a) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;

b) l'asportazione anche parziale ed il danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche e minerali;

c) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;

d) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

e) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area.

2. La zona *A* di riserva integrale comprende i seguenti tratti di mare, riportati nella cartografia allegata al presente decreto:

a) il tratto di mare nord-occidentale dell'Isola di Mal di Ventre, a partire dalla punta a ovest di Cala Maestra, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
—	—	—
S1)	39° 59'.64 N	008° 18'.35 E (in costa)
T)	39° 59'.88 N	008° 18'.35 E
U)	39° 59'.88 N	008° 17'.19 E
V)	39° 59'.25 N	008° 17'.19 E
W1)	39° 59'.25 N	008° 18'.07 E (in costa)

b) il tratto di mare tutt'intorno lo scoglio del Catalano, per una distanza di 1000 metri;

3. Nelle zone *A*, oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati:

a) la balneazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4;

b) le immersioni subacquee con o senza autorespiratore, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4;

c) la navigazione, l'accesso e la sosta con navi, imbarcazioni e natanti di qualsiasi genere e tipo, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4;

d) l'ancoraggio libero, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4;

e) l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4;

f) il prelievo, l'asportazione e il commercio di sabbia, ghiaia e altro materiale provenienti dalle formazioni rocciose subacquee o presenti nei territori costieri appartenenti al demanio marittimo;

g) la pesca professionale e sportiva, con qualunque mezzo esercitata;

h) la pesca subacquea.

4. Nelle zone *A* è, invece, consentito l'accesso e la sosta alle unità di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso e a quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica per le finalità e con i modi esplicitamente disciplinati e autorizzati dall'ente gestore dell'area marina protetta, sentita la commissione di riserva.

5. Le zone *B* di riserva generale comprendono i seguenti tratti di mare, riportati nella cartografia allegata al presente decreto:

a) il tratto di mare antistante Torre del Sevo, comprendendo le Isole di Is Caogheddas e Punta Maimoni, per una distanza di circa 1.000 metri dalla costa, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
—	—	—
G1)	39° 55'.19 N	008° 23'.92 E (in costa)
H)	39° 55'.19 N	008° 23'.23 E
I)	39° 53'.90 N	008° 23'.23 E
L1)	39° 53'.90 N	008° 24'.14 E (in costa)

b) il tratto di mare nord e sud-occidentale dell'Isola di Mal di Ventre, tutt'intorno la zona *A* di cui al comma 2, lettera *a)* presente articolo, ricompreso tra la congiungente l'estrema punta nord dell'Isola e lo scoglio del Faro Vecchio e il meridiano passante per l'estrema punta a sud di Cala dei Pastori, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
—	—	—
M1)	39° 59'.78 N	008° 18'.80 E (in costa)
N)	40° 00'.22 N	008° 19'.10 E
O)	40° 00'.22 N	008° 16'.75 E
P)	39° 58'.00 N	008° 16'.75 E
Q)	39° 58'.00 N	008° 18'.09 E
R1)	39° 58'.98 N	008° 18'.09 E (in costa)

6. Nelle zone *B*, oltre a quanto indicato al comma 1 del presente articolo, sono vietati:

a) la navigazione a motore, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 7, lettere *a)*, *f)*, *g)* e *h)*, del presente articolo;

b) l'ancoraggio, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 del presente articolo;

c) l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 7 lettera *i)*, del presente articolo;

d) il prelievo, l'asportazione e il commercio di sabbia, ghiaia e altro materiale provenienti dalle formazioni rocciose subacquee o presenti nei territori costieri appartenenti al demanio marittimo;

e) la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7, lettera *j)* del presente articolo;

f) la pesca sportiva, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7, lettera *l)* del presente articolo;

g) la pesca subacquea.

7. Nelle zone *B* sono, invece, consentiti:

a) l'accesso e la sosta alle unità di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso e a quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica esplicitamente autorizzati dall'ente gestore dell'area marina protetta;

b) la balneazione;

c) le immersioni subacquee, disciplinate e autorizzate dall'ente gestore dell'area marina protetta, sulla base degli esiti di periodici monitoraggi degli impatti;

d) le visite guidate subacquee, disciplinate e autorizzate dall'ente gestore dell'area marina protetta, sulla base degli esiti di periodici monitoraggi degli impatti;

e) la libera navigazione a remi, nonché la navigazione a vela, disciplinata dall'ente gestore dell'area marina protetta;

f) la navigazione a motore ai natanti, come definiti ai sensi della legge 16 giugno 1994, n. 378, a velocità moderata, sulla base delle discipline emanate dall'ente gestore dell'area marina protetta;

g) la navigazione a motore alle imbarcazioni, come definite ai sensi della legge 16 giugno 1994, n. 378, a velocità moderata, sulla base delle discipline emanate dall'ente gestore dell'area marina protetta, sentita la commissione di riserva;

h) la navigazione a motore per il trasporto collettivo e le visite guidate, anche subacquee, a velocità moderata, sulla base delle discipline emanate dall'ente gestore dell'area marina protetta, sentita la commissione di riserva;

i) l'ormeggio, come disciplinato dall'ente gestore dell'area marina protetta, sentita la commissione di riserva, in zone individuate compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali e opportunamente attrezzate;

j) l'esercizio della pesca professionale, nei modi e nei luoghi disciplinati dall'ente gestore dell'area marina protetta, sentita la commissione di riserva, con gli attrezzi della piccola pesca previsti dalle normative vigenti, e con gli altri attrezzi selettivi di uso locale, compatibilmente alle esigenze di riduzione o mantenimento dello sforzo di pesca, riservata ai pescatori residenti nella provincia ricadente nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nella detta provincia alla data di entrata in vigore del presente decreto, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;

k) le attività di pescaturismo, disciplinate dall'ente gestore dell'area marina protetta, sentita la commissione di riserva, nell'ambito delle vigenti normative nazionali e regionali, e riservate ai pescatori professionisti, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250 e ai loro soci, inseriti nel registro di ciascuna cooperativa;

l) la pesca sportiva con lenza e canna, riservata ai soli residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta, disciplinata e autorizzata dall'ente gestore dell'area marina protetta, sentita la commissione di riserva.

8. La zona *C* di riserva parziale comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro dell'area marina protetta, riportato nella cartografia allegata al presente decreto, come delimitato al precedente art. 3.

9. Nelle zone *C*, oltre a quanto indicato al comma 1 del presente articolo, sono vietati:

a) la navigazione libera a motore, fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 4 e 7 e dal successivo comma 10, lettere *f)*, *g)* e *h)*, del presente articolo;

b) l'ancoraggio libero, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 10, lettera *i)*, del presente articolo;

c) l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 10, lettera *j)*, del presente articolo;

d) il prelievo, l'asportazione e il commercio di sabbia, ghiaia e altro materiale proveniente dalle formazioni rocciose subacquee e presenti nei territori costieri appartenenti al demanio marittimo;

e) la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 10, lettera *k)*, del presente articolo;

f) la pesca sportiva, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 10, lettera *m)*, del presente articolo;

g) la pesca subacquea.

10. Nelle zone *C* sono, invece, consentiti:

a) l'accesso e la sosta alle unità di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso e a quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica;

b) la balneazione;

c) le visite guidate subacquee;

d) le immersioni subacquee;

e) la libera navigazione a remi e a vela;

f) la navigazione a motore a natanti ed imbarcazioni, come definiti ai sensi della legge 16 giugno 1994, n. 378, sulla base delle discipline emanate dall'ente gestore dell'area marina protetta;

g) la navigazione a motore alle navi da diporto, come definite ai sensi della legge 16 giugno 1994, n. 378, disciplinata dall'ente gestore dell'area marina protetta, sentita la commissione di riserva, al solo scopo di raggiungere con la rotta più breve le aree di ormeggio predisposte dall'ente gestore;

h) la navigazione a motore per il trasporto collettivo e le visite guidate, anche subacquee, sulla base delle discipline emanate dall'ente gestore dell'area marina protetta;

i) l'ancoraggio, come disciplinato dall'ente gestore, sentita la commissione di riserva, in zone appositamente individuate, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali particolarmente sensibili;

j) l'ormeggio, come disciplinato dall'ente gestore dell'area marina protetta;

k) l'esercizio della pesca professionale, disciplinata dall'ente gestore dell'area marina protetta, con gli attrezzi della piccola pesca previsti dalle normative vigenti e con gli altri attrezzi selettivi di uso locale, riservata ai pescatori residenti nella provincia ricadente nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nella detta provincia alla data di entrata in vigore del presente decreto, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;

l) le attività di pescaturismo, disciplinate dall'ente gestore dell'area marina protetta, nell'ambito delle vigenti normative nazionali e regionali, e riservate ai pescatori professionisti, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250 e ai loro soci, inseriti nel registro di ciascuna cooperativa;

m) la pesca sportiva, disciplinata dall'ente gestore dell'area marina protetta.

11. Le attività sopra elencate ai commi 4, 7 e 10 del presente articolo sono provvisoriamente consentite e, laddove previsto, disciplinate dall'ente gestore dell'area marina protetta fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 8 del presente decreto.».

Art. 4.

1. L'art. 7 del decreto ministeriale 6 settembre 1999, istitutivo dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», è integralmente sostituito dal seguente:

«Art. 7. — 1. La sorveglianza nell'area marina protetta, ai sensi dell'art. 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'art. 2, comma 17, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è effettuata dalla Capitaneria di porto competente, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area.

2. L'ente gestore potrà inoltre avvalersi per le attività all'interno dell'area marina protetta, ed in particolare per la sorveglianza nella medesima, del personale del Corpo forestale della regione autonoma della Sardegna, sulla base di specifici accordi da concludere ai sensi dell'intesa stipulata con la regione stessa in data 22 aprile 1997.».

Art. 5.

1. L'art. 8 del decreto ministeriale 6 settembre 1999, istitutivo dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», è integralmente sostituito dal seguente:

«Art. 8. — 1. Il regolamento dell'area marina protetta di "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre", è formulato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto dall'ente gestore dell'area marina protetta, anche sulla base dell'esperienza condotta nell'applicazione delle misure e delle eventuali relative discipline provvisorie di cui al precedente art. 5, commi 4, 7 e 10, eventualmente tenendo conto della dotazione di dispositivi a basso impatto ambientale sulle unità da diporto, sarà approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la regione autonoma della Sardegna, ai sensi del combinato disposto dall'art. 28, commi 6 e 7, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dall'art. 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. Nel suddetto regolamento potrà essere prevista l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico con compiti di ausilio all'ente gestore e alla commissione di Riserva.».

Roma, 17 luglio 2003

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2003
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 400

ALLEGATO

Area Marina Protetta

Penisola del Sinis

Isola Mal di Ventre

1000 0 2000 Metri

Zona A

Zona B

Zona C

dalla carta nautica n. 47 dell' I.I.M.

03A11952

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 ottobre 2003.

Ripartizione delle prime due annualità, 2003 e 2004, del terzo triennio di programmazione (2003/2005), per opere di edilizia scolastica, legge 11 gennaio 1996, n. 23.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed in particolare gli articoli 2 e 4;

Visto l'art. 15 della legge 3 agosto 1999, n. 265;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visti i decreti ministeriali 18 aprile 1996, n. 152, e 6 settembre 1999, con i quali sono state indicate le somme disponibili per le prime annualità dei relativi trienni di applicazione e stabiliti, per ciascuno dei trienni citati, i criteri e le modalità di calcolo, nonché gli indirizzi diretti ad assicurare il necessario coordinamento degli interventi regionali per un'idonea programmazione scolastica nazionale,

Visti, altresì, i decreti ministeriali 8 giugno 1998 e 6 aprile 2000, inerenti alle rispettive annualità successive alla prima, nonché il decreto ministeriale 23 aprile 2001 afferente all'ultima annualità del secondo triennio;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha previsto, nella tabella 2, la somma di € 30.987.000 come impegno quindicennale, decorrente dall'anno finanziario 2004, per l'attivazione, in tale annualità, di opere di edilizia scolastica ai fini di cui agli articoli 2 e 4 della prefata legge n. 23/1996;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che contempla, nella tabella 1, una somma di 10 milioni di euro come impegno quindicennale, decorrente dall'anno finanziario 2003, per le medesime finalità relativamente all'esercizio di riferimento;

Considerata, quindi, la concreta possibilità di procedere alla ripartizione, tra le regioni e province autonome di Bolzano e Trento, dei fondi come sopra disponibili, al fine di consentire la puntuale attuazione degli interventi, di cui ai citati articoli 2 e 4, relativi al primo e secondo piano annuale del terzo triennio di programmazione regionale;

Ritenuta l'opportunità, anche per motivazioni di correntezza amministrativa ed economicità dei mezzi giuridici, di sussumere nel presente, unico, decreto i finanziamenti, con relative ripartizioni, afferenti ad entrambe le annualità 2003 e 2004, al fine, altresì, di offrire alle amministrazioni direttamente interessate un quadro conoscitivo ed operativo più ampio, a beneficio di una migliore attività programmatoria;

Rilevato che, giusta nota 12 giugno 2003, prot. n. 289/03 della Cassa depositi e prestiti, all'uopo adita, e comunicato al competente Dicastero dell'economia e delle finanze con ministeriale 1° luglio 2003, n. 1868, la somma complessiva concretamente ripartibile per ciascuna delle annualità citate, a fronte del tasso vigente all'atto della predisposizione del presente provvedimento, determinato con le modalità di cui agli articoli 2, 3 e 5 del decreto 9 gennaio 2003 del Dicastero medesimo, ammonta ad € 112.600.641,48 per l'anno 2003 e ad € 348.915,607,75 per quello successivo;

Ritenuto, quindi, di dover contestualmente ripartire entrambe le somme disponibili per la prima e seconda annualità del terzo triennio di programmazione 2003/2005, nonché indicare — per il medesimo periodo — gli indirizzi volti ad assicurare l'opportuno coordinamento degli interventi regionali, al fine di consentire la necessaria programmazione scolastica nazionale;

Considerato che i finanziamenti suindicati consentono la concreta attivazione delle prime due annualità del terzo triennio citato e che, pertanto, per l'ultima annualità si provvederà con apposito provvedimento adattabile a fronte della relativa copertura finanziaria, ove effettivamente intervenuta;

Tenuto conto della necessità che la programmazione degli interventi di edilizia scolastica, attraverso l'attivazione delle relative opere, garantisca il raggiungimento delle finalità contemplate dall'art. 1 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, con particolare riguardo all'adeguamento del patrimonio esistente alla vigente normativa in materia di agibilità, igiene e sicurezza nonché alla riqualificazione dello stesso ed al soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, con il riequilibrio nella media nazionale degli indici di carenza tra le diverse regioni, in modo da assicurare un'equa organizzazione territoriale del sistema scolastico anche con riferimento agli andamenti demografici ed al rapporto tra richiesta ed offerta, favorendo, altresì, la disponibilità di palestre ed impianti sportivi, la possibilità di utilizzo delle strutture scolastiche da parte della collettività nonché l'eliminazione del fenomeno delle locazioni onerose;

Ricordato il parere già reso dall'Osservatorio permanente per l'edilizia scolastica, come formulato nella seduta del 28 maggio 1999, nel quale — preso anche atto del conforme assunto del Coordinamento interregionale per l'edilizia scolastica, come confermato nella relativa nota 31 maggio 1999, n. 90 C.I. — venivano ribaditi sostanzialmente gli indirizzi utilizzati nel triennio precedente e prevista una progressiva rimodulazione riequilibrativa degli importi assegnabili, attraverso la considerazione di un'opportuna commisurazione al reale fabbisogno regionale, anche in proporzione alla consistenza delle strutture scolastiche presenti nelle diverse realtà territoriali interessate ed all'entità numerica della relativa utenza;

Ritenuto, pertanto, di confermare sostanzialmente anche per il presente triennio 2003/2005 criteri di riparto come sopra rappresentati, continuando nel graduale adeguamento del relativo utilizzo nel citato triennio, in modo che, nell'intero arco dello stesso, la variazione apportata influisca per il 70% nel 2003, per l'80% nel 2004 e per il 90% nel 2005;

Preso atto di quanto concordato, al riguardo, in sede di Coordinamento interregionale nel corso dell'apposita riunione del 29 maggio 2003 — come indicato nella nota del Coordinamento medesimo del 6 giugno 2003, n. 127/CI — in ordine, in particolare, alle finalità, ai criteri, alle basi di calcolo e ad ogni altra modalità operativa da adottare per la concreta ripartizione dei finanziamenti nel corso del triennio 2003/2005, a fronte dei più recenti dati utilmente in possesso di questo Ministero;

Ritenuto, dunque, di suddividere ciascuno dei succitati importi complessivamente ripartibili in due quote complementari — ammontanti, nella ripartizione inerente alla prima annualità del terzo triennio, rispettivamente al 70% ed al 30% e, nella seconda, all'80% ed al 20% del relativo totale — nonché, fermo restando l'utilizzo per entrambe dei criteri predetti, di rapportare la prima delle indicate percentuali anche alla consistenza numerica delle strutture scolastiche delle singole realtà territoriali interessate, limitandosi, per le restanti, all'adozione unicamente dei criteri citati, senza alcuna parametrazione alla consistenza medesima;

Ritenuto, altresì, che, nell'ultima annualità, dette percentuali siano rispettivamente elevate al 90% ed al 10%, così da assicurare che nell'intero, presente, terzo triennio di programmazione non venga superata, come sopra determinata, l'incidenza media complessiva dell'80% del prefato criterio relativo alla parametrazione predetta;

Ribadita, inoltre, l'opportunità, di confermare — anche al fine di un adeguato bilanciamento con tale criterio — il riconoscimento per la capacità di spesa dimostrata delle singole amministrazioni regionali, già adottato nel precedente triennio, mantenendo, pertanto, la riserva, a tali fini, di una percentuale del 10% dell'importo disponibile, rapportata al livello di utilizzo dei finanziamenti concessi nelle precedenti triennalità ai sensi dell'art. 4 della legge n. 23/1996;

Acquisito, come formulato nella seduta del 2 ottobre 2003 (rep. atti 1834 di pari data), il parere favorevole della Conferenza permanente tra Stato, regioni e province autonome di Bolzano e Trento e fatte salve le norme speciali relative a queste ultime;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di quanto in premessa indicato, per l'attivazione delle annualità prima (2003) e seconda (2004) del terzo piano di programmazione triennale (2003/2005) contemplato dall'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, sono rispettivamente disponibili le somme complessive di € 112.600.641,48 e di € 348.915.607,75, entrambe sotto forma di mutui con ammortamento a totale carico dello Stato accendibili presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 2.

Le ripartizioni dei finanziamenti previsti per le due citate annualità come sopra determinate — e fermo restando quanto indicato in epigrafe per la terza — è predisposta con i criteri, le basi di calcolo, i pesi, il procedimento ed ogni altra modalità rappresentati nell'allegato 1 al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 3.

Le somme attribuite alle amministrazioni beneficiarie, per l'attivazione delle opere relative alla prima annualità 2003 del terzo triennio 2003/2005, in applicazione di quanto disposto nei precedenti articoli sono quelle a lato di ciascuna di esse indicate, come nel seguito riportate:

	Euro
Piemonte	6.747.058,00
Valle d'Aosta	287.079,00
Lombardia	12.114.804,00
Provincia autonoma di Bolzano	746.318,00
Provincia autonoma di Trento	840.137,00
Veneto	7.529.657,00
Friuli-Venezia Giulia	2.602.365,00
Liguria	3.014.714,00
Emilia-Romagna	7.106.972,00
Toscana	8.040.946,00
Umbria	1.840.968,00
Marche	3.352.318,00
Lazio	8.163.966,00
Abruzzo	3.613.208,00
Molise	1.307.231,00
Campania	11.459.394,00
Puglia	8.036.621,00
Basilicata	1.741.899,00
Calabria	7.551.365,00
Sicilia	12.020.200,00
Sardegna	4.483.421,00

Art. 4.

Le somme attribuite alle amministrazioni beneficiarie, per l'attivazione delle opere relative alla seconda annualità 2004 del terzo triennio 2003/2005, in applicazione di quanto disposto nei precedenti articoli sono quelle a lato di ciascuna di esse indicate, come nel seguito riportate:

	Euro
Piemonte	20.822.306,00
Valle d'Aosta	826.291,00
Lombardia	37.953.236,00
Provincia autonoma di Bolzano	2.399.813,00
Provincia autonoma di Trento	2.706.226,00
Veneto	23.402.837,00
Friuli-Venezia Giulia	7.521.147,00
Liguria	8.781.518,00
Emilia-Romagna	20.842.228,00
Toscana	23.670.702,00
Umbria	5.635.141,00
Marche	10.101.463,00
Lazio	26.398.526,00
Abruzzo	10.864.907,00
Molise	3.748.906,00
Campania	37.685.968,00
Puglia	25.300.455,00
Basilicata	5.256.324,00
Calabria	23.854.702,00
Sicilia	37.301.226,00
Sardegna	13.841.685,00

Art. 5.

Al fine di assicurare il necessario coordinamento dei rispettivi interventi nell'ambito della programmazione scolastica nazionale, le regioni, in sede di predisposizione del terzo piano generale triennale 2003/2005 e dei relativi

piani annuali attuativi — attivabili nei termini e con le modalità indicate nelle premesse — si atterranno, nell'ordine, tenuto anche conto dei risultati ottenuti con i precedenti interventi in materia, ai seguenti indirizzi:

a) privilegiare gli interventi finalizzati prioritariamente alla messa a norma ed all'adeguamento delle preesistenti strutture alla vigente normativa in materia di agibilità, sicurezza ed igiene ed, altresì, all'eliminazione delle barriere architettoniche, nonché quelli diretti ai completamenti funzionali di opere già iniziate ed al soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, in relazione all'indice di carenza determinato dall'offerta del servizio scolastico a fronte della relativa richiesta da parte dell'utenza — con particolare riguardo alle esigenze derivanti dall'entrata in vigore della legge 28 marzo 2003, n. 53, indicata in premessa — ed alla eliminazione del fenomeno delle locazioni onerose, al fine di determinare le condizioni strutturali idonee ad assicurare un adeguato standard qualitativo del servizio medesimo, il rinnovamento della didattica ed un'efficace lotta alla dispersione scolastica;

b) favorire il coordinamento ed il più razionale sfruttamento della rete scolastica con la distribuzione degli edifici, tenendo anche conto dell'opportunità di un organico inserimento delle istituzioni scolastiche nelle diverse realtà territoriali e collettività locali;

c) considerare ogni opportunità di adeguamento dei relativi edifici alle nuove esigenze della scuola ed ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi;

d) garantire, anche al fine di migliorare il servizio reso all'utenza, la fornitura di sedi idonee per un dignitoso e corretto funzionamento delle direzioni scolastiche regionali e dei centri di servizio amministrativo.

Art. 6.

Nel procedimento programmatorio le regioni valuteranno opportunamente il fabbisogno di aule in ragione di una dettagliata indicazione, da parte di comuni e province, sull'utilizzo degli edifici vincolati alla destinazione scolastica, anche tenuto conto delle relative, eventuali, proposte di revoca formulate ai sensi dell'art. 8, comma 7, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e dell'intervenuta, razionalizzazione della rete scolastica, considerando altresì, le prevedibili esigenze di utilizzo a medio/lungo termine per effetto anche della recente riforma avviata con la precitata legge n. 53/2003, con conseguente adozione di criteri ispirati alla necessaria modularità e flessibilità nella progettazione dei relativi interventi.

Art. 7.

Nella scelta degli interventi medesimi, ferme restando le indicazioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6, le regioni terranno conto anche della celerità d'esecuzione degli stessi, con particolare riguardo alla sussistenza di progettazione esecutiva e disponibilità delle aree nonché all'assenza di vincoli di carattere normativo.

Art. 8.

Restano confermati, in quanto compatibili con il presente provvedimento, ogni altra disposizione, modalità, termine, indirizzo, finalità o criterio contemplati nei precedenti decreti 18 aprile 1996, n. 152, e 6 settembre 1999, nonché 8 giugno 1998, 6 aprile 2000 e 23 aprile 2001 indicati nelle premesse, che integralmente vengono richiamate nel presente dispositivo.

Roma, 30 ottobre 2003

Il Ministro: MORATTI

ALLEGATO 1

CRITERI E PROCEDIMENTO PER IL RIPARTO

A) A fronte dell'importo complessivamente ripartibile per ciascuna delle annualità 2003 e 2004 del terzo triennio di programmazione regionale — e cioè, rispettivamente, per la prima annualità (2003) di € 112.600.641,48 e per la seconda (2004) di € 348.915.607,75 — alle finalità contemplate dall'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *c)* della legge 11 gennaio 1996, relative al soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, con riguardo anche alla progressiva eliminazione del fenomeno delle locazioni onerose, nonché all'adeguamento alla vigente normativa in materia di agibilità, sicurezza ed igiene, è stata riconosciuta la maggiore priorità;

B) nell'ordine, è stato, poi, assegnato un grado progressivamente decrescente di valenza alle altre finalità previste dal citato art. 1, comma 2, lettera *e)*: equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico, lettera *f)*: disponibilità di palestre ed impianti sportivi di base e lettera *b)*: riqualificazione del patrimonio esistente;

C) preso atto preliminarmente del numero degli edifici scolastici insistente in ciascuna regione, come noto sulla base dei più recenti dati in possesso dell'amministrazione, sono stati, poi, determinati, a fronte di questi ultimi, i seguenti sei indicatori rappresentativi delle situazioni di fatto connesse alle finalità di cui alle precedenti lettere *A)* e *B)*, relativi agli edifici medesimi:

1) indicatore sintetico dell'affollamento delle strutture;

2) indicatore sintetico della precarietà degli edifici e degli impianti;

3) indicatore sintetico della distribuzione territoriale;

4) indicatore semplice della carenza di palestre ed impianti sportivi;

5) indicatore semplice degli edifici soggetti a vincolo storico-monumentale;

6) indicatore semplice degli edifici in affitto.

D) le informazioni sono state, quindi, classificate secondo tali indicatori, determinando una situazione comparabile delle diverse regioni tra di loro e successivamente aggregati in un unico indice sintetico, con i seguenti pesi:

0,35 per gli indicatori relativi all'affollamento delle strutture ed alla precarietà di edifici ed impianti;

0,10 per quelli concernenti la distribuzione territoriale e la carenza di palestre o di impianti sportivi;

0,05, infine, per quelli inerenti agli edifici in affitto ovvero soggetti a vincolo storico o monumentale.

E) il 90% di ciascuna delle precitate somme di € 112.600.641,48 ed € 348.915.607,75 complessivamente assegnabili nelle relative annualità di riferimento e pari, rispettivamente, ad € 101.340.577,00 ed € 314.024.046,00, è stato suddiviso tra le singole regioni secondo l'indice relativo sintetico di cui alla suindicata lettera *D)*. Al fine della necessaria rimodulazione riequilibrativa del riparto detto indice è stato, però, parzialmente parametrato anche al numero degli immobili scolastici insistenti nei singoli ambiti territoriali interessati, rapportando — nell'annualità 2003 — il 70% della somma utilizzabile a tali fini all'indicatore medesimo «pesato» col numero degli edifici scolastici come sopra determinato ed il restante 30% al solo indicatore sintetico citato, sommando poi i due parziali così ottenuti. Nell'annualità 2004, ferma restando ogni altra modalità operativa, tali percentuali sono state rispettivamente elevate all'80% ed al 20%;

F) il rimanente 10% — pari ad € 11.260.064,00 per l'annualità 2003 e ad € 34.891.561,00 per l'annualità 2004 — è stato, poi, suddiviso tra tutte le regioni in rapporto ad un indice ponderato rappresentativo della capacità di spesa di ciascuna di esse, valutato sulla base del rispettivo livello di concreto utilizzo, come noto all'atto dell'effettuazione del presente riparto, dei finanziamenti assegnati nelle precedenti annualità ai sensi dell'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. L'importo finale assegnato alle singole regioni e province autonome è stato, infine, definito sommando i valori di cui alla presente lettera *F)* con quelli indicati nella precedente lettera *E)*.

03A12045

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 27 ottobre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici provinciali ACI di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ABRUZZO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

il mancato funzionamento:

dell'ufficio provinciale ACI di L'Aquila nel giorno 3 ottobre 2003;

dell'ufficio provinciale ACI di Chieti nel giorno 30 settembre 2003 e nel giorno 3 ottobre 2003;

dell'ufficio provinciale ACI di Pescara nel giorno 3 ottobre 2003;

dell'ufficio provinciale ACI di Teramo nel giorno 3 ottobre 2003.

Motivazioni.

Gli uffici provinciali ACI di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo hanno comunicato rispettivamente, con note prot. n. 1454 del 23 settembre 2003, prot. n. 1748 del 19 settembre 2003, prot. n. 1346 del 18 settembre 2003 e prot. n. 1794 del 29 settembre 2003, la chiusura al pubblico per l'effettuazione di operazioni di aggiornamento delle procedure applicative e l'installazione di nuove apparecchiature.

L'ufficio provinciale ACI di Chieti con nota prot. n. 1817 del 30 settembre 2003 ha inoltre comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nel giorno 30 settembre 2003 per problematiche tecniche inerenti il sistema informativo ACI che ha reso impossibile il funzionamento delle casse.

La procura generale della Repubblica di L'Aquila, con rispettive note prot. n. 1/1554/24 del 23 settembre 2003, prot. n. 1/1548/24 del 22 settembre 2003, prot. n. 1/1542/24 del 22 settembre 2003 prot. n. 1/1590/24 del 30 settembre 2003 e prot. n. 1/1609/33 del 2 ottobre 2003, ne ha autorizzato la chiusura.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dell'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

L'Aquila, 27 ottobre 2003

Il direttore regionale: MONTONE

03A11951

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 15 ottobre 2003.

Clausole di gradimento. (Determinazione n. 14/2003).

IL CONSIGLIO

Considerato in fatto.

Sono stati richiesti all'Autorità chiarimenti relativamente alla prassi diffusa da parte di numerose S.A. di inserire nei bandi di gara clausole di esclusione non previste dall'ordinamento, e specificamente, in merito a quella relativa al divieto per l'impresa aggiudicataria di subappaltare i lavori ad imprese che abbiano partecipato alla medesima gara, potendosi con ciò delineare una eventuale violazione del principio della libertà di organizzazione di impresa e del libero e concorrenziale mercato.

Ritenuto in diritto.

L'Autorità, nell'esercizio della funzione di vigilanza ad essa attribuita, ha sviluppato sul territorio nazionale un'attività di riconoscimento e di classificazione di vari fenomeni di devianza degli appalti pubblici con particolare riferimento alle anomalie relative alle offerte poste in essere con modalità di volta in volta diverse ma sempre con scopi elusivi dei principi della concorrenza e trasparenza. Tale fenomeno viene in evidenza in particolar modo nella fase che precede l'aggiudicazione, con il fine di predeterminare il nominativo dell'aggiudicatario e/o il ribasso o analoghe fattispecie.

Nell'intento di porre freno e di prevenire detti comportamenti devianti, l'Autorità è addivenuta alla stipula di n. 11 Protocolli di intesa con altrettante amministrazioni, contenenti clausole di gradimento — clausole di tutela — tese a responsabilizzare i partecipanti alle gare di appalto sulle conseguenze interdittive di comportamenti illeciti, e riguardanti un ventaglio di cd. situazioni a rischio, che, sebbene non individuate specificamente dalla normativa di settore, delineano fattispecie che possono dar luogo a comportamenti illeciti.

La predisposizione dei citati protocolli di intesa nasce dall'esigenza, sollevata dagli operatori del settore, di individuare nuovi strumenti di prevenzione da affiancare a quelli normativamente previsti, principalmente dalla normativa sull'infiltrazione mafiosa, per operare più incisivamente in tale ambito preventivo, esigenza che trova peraltro riscontro nell'orientamento del Consiglio di Stato che riconosce all'amministrazione il potere di non aggiudicare in presenza di specifiche ragioni di pubblico interesse (CdS n. 5903/2000).

In tale ambito, ove l'Autorità ha inteso rispondere alla esigenza delle stazioni appaltanti di individuare azioni e strumenti aggiuntivi deterrenti di comportamenti collusivi, si sono peraltro concretizzate, fin dal 2001, autonome e non coordinate proposte, formulate dalle singole amministrazioni, che di volta in volta hanno trovano la loro definizione nella sottoscrizione, da parte dell'impresa, di «codici etici» ovvero di «patti di integrità».

Per completezza si evidenzia che in passato il consiglio Autorità si è già pronunciato, con specifica deliberazione, circa la conformità delle clausole contenute nel patto di integrità predisposto dalla Transparency International Italia, pur sollevando riserve che hanno dato luogo ad una rinnovata versione.

Per ciò che concerne il quesito specifico all'esame, si osserva che nel novero delle clausole dei menzionati protocolli di intesa, è inserita la seguente dichiarazione:

«l'offerente dichiara che non subappalterà lavorazioni di alcun tiro ad altre imprese partecipanti alla gara - informa singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario tali subappalti non saranno autorizzati».

L'istituto del subappalto trova compiuta disciplina nell'art. 18 della legge n. 55/1990 e successive modificazioni e nell'art. 141 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

Per quanto riguarda la disciplina autorizzatoria, la norma pone l'accento sulla dichiarazione del concorrente, in sede di gara, di voler subappaltare determinate lavorazioni, sul possesso, in capo al subappaltatore, dei requisiti di qualificazione, sul rispetto dei vincoli posti dalla legislazione antimafia, sulla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 codice civile con l'affidataria delle lavorazioni, e sul deposito del contratto di subappalto.

La dichiarazione di che trattasi, quindi, pur non avendo riscontro esplicito nella norma, può essere considerata espressione del rispetto del principio della trasparenza che in questo caso si concretizza in una azione (sottoscrizione della clausola) tesa ad evitare comportamenti anticoncorrenziali.

Per il prosieguo della trattazione non può non tenersi conto di due ulteriori aspetti che investono la questione: la possibilità o meno per la S.A. di prescrivere adempimenti ulteriori rispetto alle previsioni normative stabilite per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici e la considerazione che il contenuto della dichiarazione costituisce una più puntuale definizione del principio della segretezza delle offerte, nel rispetto, non solo della concorrenza, ma anche della *par condicio*.

Quanto al primo profilo, è orientamento costante della giurisprudenza amministrativa ritenere che sussiste la facoltà per la S.A. di individuare nel bando di gara ulteriori adempimenti purché proporzionati alle finalità dell'amministrazione e purché non costituiscano richieste irrazionali e pretestuose, con conseguente violazione del principio della più ampia partecipazione alla gara. Il procedimento amministrativo, è improntato al rispetto dei principi generali di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, secondo il disposto dell'art. 97 della Costituzione. Nel settore degli appalti pubblici detti principi si estrinsecano nelle regole della concorsualità, segretezza e della serietà delle offerte: tali regole, trovano applicazione in virtù del criterio teleologico, che mira, in via suppletiva, all'individuazione del particolare interesse dell'amministrazione sotteso alla garanzia della parità dei concorrenti, ovvero perché esplicitate nella *lex specialis,* come nel caso in questione.

Quanto al secondo profilo, la clausola di gradimento sul divieto di affidare il subappalto ad imprese che hanno presentato autonoma offerta alla medesima gara, è una presa d'atto dell'evoluzione, in termini di concentrazione e aggregazione, del mercato imprenditoriale la cui conseguenza può essere la riduzione dell'effettivo confronto concorrenziale fra imprese. Al contrario l'individuazione del miglior contraente per l'amministrazione è garantita grazie al rispetto del principio di libera concorrenza che presuppone offerte serie, indipendenti e segrete.

In tale contesto, la probabilità che si producano effetti distorsivi sulla regolarità della procedura di affidamento alterando la competizione, rappresenta un alto fattore di rischio, cui l'amministrazione non può esporsi se non con grave pregiudizio dell'erario. Ne consegue che la tutela al miglior contraente possibile deve essere attuata al momento della gara senza attendere l'eventualità o meno che si verifichi una lesione concreta.

Si ritiene, pertanto, che la S.A. può prevedere ulteriori fatti o situazioni rispetto a quelli previsti dalla legge, capaci, *in pectore,* di alterare la segretezza delle offerte.

Tuttavia tale assunto deve contemperarsi con il rispetto del principio fondamentale della libertà di organizzazione di impresa.

È per tali motivazioni che si ritiene indispensabile un apprezzamento da parte della S.A., che di volta in volta valuterà, anche sulla base delle singole situazioni ambientali che abbiano già condotto all'adozione di formali iniziative con gli organismi istituzionalmente preposti, la eventualità di inserire nei bandi di gara detta clausola di gradimento.

Dalle considerazioni svolte l'Autorità è dell'avviso che le stazioni appaltanti possono inserire nei bandi gara, anche sulla base delle singole situazioni ambientali che abbiano già condotto all'adozione di formali iniziative con gli organismi istituzionalmente preposti, la clausola di gradimento sul divieto di affidare il subappalto ad imprese che hanno presentato autonoma offerta alla medesima gara, clausola che estrinseca una più puntuale definizione del principio della segretezza delle offerte, nel rispetto dell'art. 1, comma 1, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni.

Roma, 15 ottobre 2003

Il Presidente: GARRI

03A12046

DETERMINAZIONE 22 ottobre 2003.

Ambito soggettivo di applicabilità dell'incremento convenzionale premiante, previsto dall'art. 19 del «Regolamento recante l'istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34)». (Determinazione n. 15/2003).

IL CONSIGLIO

I. Con comunicato n. 18, inviato alle SOA in data 20 novembre 2001, questa Autorità, in risposta a richieste di chiarimenti e nell'intento di indicare uniformi modalità operative per l'espletamento dell'attività di attestazione, ha fornito la propria indicazione interpretativa dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, in merito all'attribuzione dell'incremento convenzionale premiante.

L'Autorità riteneva che l'indicato incremento è un beneficio attribuibile alle società la cui natura giuridica impone l'obbligo del deposito del proprio bilancio: tale assunto giustificato alla luce del richiamo agli articoli 2424 e 2425 del codice civile espresso dall'art. 19 suddetto.

A seguito, tuttavia, di successivo contenzioso insorto sull'applicazione del beneficio in esame anche alle società di persone, l'Autorità con comunicato n. 29/2002, si è riservata di disporre ulteriori determinazioni all'esito della definizione giurisdizionale della questione.

Con decisione n. 3020 del 31 maggio 2003, trasmessa all'Autorità in data 4 agosto 2003, il Consiglio di Stato - sez. IV - ha respinto l'appello prodotto dall'Autorità confermando la sentenza n. 8720 del 16 ottobre 2002 del tribunale amministrativo regionale, secondo cui il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nel definire le «imprese», che possono usufruire del beneficio dell'incremento convenzionale premiante, fa riferimento ai «soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettere *a), b)* e *c)* della legge» 11 febbraio 1994, n. 109, tra i quali sono comprese, non soltanto le società commerciali, ma anche le imprese individuali.

Secondo il Consiglio di Stato, in particolare, il richiamo al termine «imprese» operato dal suddetto art. 19 non può riferirsi alle sole società di capitali, in quanto con esso è stata in realtà qualificata l'attività dell'imprenditore, di colui cioè che esercita professionalmente un'attività economica organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi, che non è giuridicamente esclusiva dell'imprenditore commerciale - società di capitali.

Se è, infatti, vero — continua la sentenza — che i requisiti e gli indici economico-finanziari da tenere presente per attribuire il predetto incremento premiale sono riferiti allo stato patrimoniale (art. 2424) ed al conto economico (art. 2425), che costituiscono, insieme con la nota integrativa, il bilancio delle società per azioni, quest'ultimo documento — cioè il bilancio — deve essere redatto da ogni impresa commerciale.

Ciò implica che il richiamo operato dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, agli articoli 2424 e 2425 del codice civile non è di tipo «soggettivo», relativo cioè alle sole società di capitali, come unico soggetto che può essere beneficiario dell'incremento, ma «oggettivo», riferito cioè alle specifiche caratteristiche ed ai puntuali contenuti dei documenti contabili delle società per azioni, che costituiscono il necessario parametro obiettivo, cui devono essere improntati anche i bilanci delle altre imprese, che non sono società di capitali, se intendono conseguire l'incremento premiale ivi previsto.

II. Ciò premesso, al fine di evitare disparità di trattamento nel mercato degli appalti pubblici di lavori, si forniscono di seguito le indicazioni in ordine alle condizioni da osservarsi per l'applicazione dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000.

L'incremento convenzionale premiante può essere attribuito anche alle società di persone purché le stesse abbiano predisposto ed approvato i documenti di bilancio previsti per le società.

Conseguentemente le SOA possono, su richiesta degli interessati, riemettere le attestazioni rilasciate nel rispetto di quanto disposto dal Consiglio di Stato.

Per l'adeguamento va corrisposta la tariffa prevista dal punto 7, lettera *d)* della determinazione dell'Autorità n. 6 dell'8 febbraio 2001.

Roma, 15 ottobre 2003

Il Presidente: GARRI

03A12047

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 7 novembre 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1424
Yen giapponese	125,82
Corona danese	7,4347
Lira Sterlina	0,68710
Corona svedese	8,9690
Franco svizzero	1,5702
Corona islandese	87,81
Corona norvegese	8,2340
Lev bulgaro	1,9464
Lira cipriota	0,58261
Corona ceca	31,885
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	257,70
Litas lituano	3,4533
Lat lettone	0,6398
Lira maltese	0,4259
Zloty polacco	4,5930
Leu romeno	39711
Tallero sloveno	235,9500
Corona slovacca	41,240
Lira turca	1718360
Dollaro australiano	1,6147
Dollaro canadese	1,5203
Dollaro di Hong Kong	8,8758
Dollaro neozelandese	1,8588
Dollaro di Singapore	1,9890
Won sudcoreano	1347,00
Rand sudafricano	8,0377

Cambi del giorno 10 novembre 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1483
Yen giapponese	124,80
Corona danese	7,4356
Lira Sterlina	0,68660
Corona svedese	8,9757
Franco svizzero	1,5729
Corona islandese	87,98
Corona norvegese	8,2320
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,58261
Corona ceca	32,033
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	257,30
Litas lituano	3,4530
Lat lettone	0,6400
Lira maltese	0,4261
Zloty polacco	4,5805
Leu romeno	39952
Tallero sloveno	235,9900
Corona slovacca	41,265
Lira turca	1711243
Dollaro australiano	1,6079
Dollaro canadese	1,5109
Dollaro di Hong Kong	8,8941
Dollaro neozelandese	1,8522
Dollaro di Singapore	1,9934
Won sudcoreano	1348,16
Rand sudafricano	8,0131

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A12321-03A12322

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Actonel»

Estratto decreto n. 915 del 7 ottobre 2003

Specialità medicinale: ACTONEL.

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble S.r.l. - Viale Cesare Pavese n. 385 - 00144 Roma.

Confezioni autorizzate, n. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993. Delibera CIPE 1° febbraio 2001:

4 compresse rivestite con film da 35 mg in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034568105/M (in base 10) 10YXX9 (in base 32);

classe «A» con nota 79;

25,75 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa);

42,50 euro (prezzo al pubblico IVA inclusa).

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

1 compressa rivestita con film da 35 mg in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034568081/M (in base 10) 10YXWK (in base 32);

2 compressa rivestita con film da 35 mg in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034568093/M (in base 10) 10YXWX (in base 32);

10 compresse rivestite con film da 35 mg in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034568117/M (in base 10) 10YXXP (in base 32);

12 compresse rivestite con film da 35 mg in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034568129/M (in base 10) 10YXY1 (in base 32);

16 compresse rivestite con film da 35 mg in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034568131/M (in base 10) 10YXY3 (in base 32).

Forma farmaceutica:

compresse film-rivestite;

compresse film-rivestite, ovali, arancio chiaro, con RSN impresso su un lato e 35 mg sull'altro.

Composizione: una compressa film rivestita contiene:

principio attivo: risedronato sodico, 35 mg (equivalenti a 32,5 mg di acido risedronico);

eccipienti: nucleo compressa: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, crospovidone, magnesio stearato. Rivestimento: Dri-Klear (idrossipropilmetilcellulosa, macrogol 400, idrossipropilcellulosa, macrogol 8000 e biossido di silicio), Chroma-Tone White DDB-7536W (titanio biossido (E171), idrossipropilmetilcellulosa), ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172),

Classificazione al fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione, e rilascio dei lotti compresse in bulk: OSG Norwich Pharmaceutical Inc - 6826 State Highway Rt 12 North Norwich NY - USA.

Produzione, e rilascio dei lotti del prodotto finito: Procter & Gamble Pharmaceuticals Germany GmbH, Dr. - Oto-Roehm - Str. 2 - 4, 64331 Weiterstadt, Germania. Aventis Pharma S.p.a. Stabilimento di Scoppito SS 17 Km 22 - Scoppito - L'Aquila.

Controllo del prodotto finito: Procter & Gamble Pharmaceuticals Longjumeau 1 Chemin Saulxier 91160 Longjumeau Cedex - Francia.

Indicazioni terapeutche:

trattamento dell'osteoporosi postmenopausale, per ridurre il rischio di fratture vertebrali;

trattamento dell'osteoporosi postmenopausale manifesta, per ridurre il rischio di fratture dell'anca.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare trimestralmente ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12131

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Optinate»

Estratto decreto n. 916 del 7 ottobre 2003

Specialità medicinale: OPTINATE.

Titolare A.I.C.: Gruppo Lepetit S.p.a. - via R. Lepetit n. 8 - 820020 Lainate (Milano).

Confezioni autorizzate, n. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993. Delibera CIPE 1° febbraio 2001:

4 compresse rivestite con film da 35 mg in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 034570109/M (in base 10) 10YZVX (in base 32);
classe «A» con nota 79;
25,75 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa);
42,50 euro (prezzo al pubblico IVA inclusa).

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

1 compressa rivestita con film da 35 mg in blister PVC/AL:
A.I.C. n. 034570085/M (in base 10) 10YZV5 (in base 32);
2 compresse rivestite con film da 35 mg in blister PVC/AL:
A.I.C. n. 034570097/M (in base 10) 10YXVX (in base 32);
10 compresse rivestite con film da 35 mg in blister PVC/AL:
A.I.C. n. 034570135/M (in base 10) 10YZWR (in base 32);
12 compresse rivestite con film da 35 mg in blister PVC/AL:
A.I.C. n. 034570111/M (in base 10) 10YZVZ (in base 32);
16 compresse rivestite con film da 35 mg in blister PVC/AL:
A.I.C. n. 034570123/M (in base 10) 10YZWC (in base 32).

Forma farmaceutica:

compresse film-rivestite;

compresse film-rivestite, ovali, arancio chiaro, con RSN impresso su un lato e 35 mg sull'altro.

Composizione: una compressa film rivestita contiene:

principio attivo: risedronato sodico, 35 mg (equivalenti a 32,5 mg di acido risedronico);

eccipienti: nucleo compressa: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, crospovidone, magnesio stearato. Rivestimento: Dri-Klear (idrossipropilmetilcellulosa, macrogol 400, idrossipropilcellulosa, macrogol 8000 e biossido di silicio), Chroma-Tone White DDB-7536W (titanio biossido (E171), idrossipropilmetilcellulosa), ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172),

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione, e rilascio dei lotti compresse in bulk: OSG Norwich Pharmaceutical Inc - 6826 State Highway Rt 12 North Norwich NY - USA.

Produzione, e rilascio dei lotti del prodotto finito: Procter & Gamble Pharmaceuticals Germany GmbH, Dr. - Oto-Roehm - Str. 2 - 4, 64331 Weiterstadt, Germania. Aventis Pharma S.p.a. Stabilimento di Scoppito SS 17 Km 22 - Scoppito - L'Aquila.

Controllo del prodotto finito: Procter & Gamble Pharmaceuticals Longjumeau 1 Chemin Saulxier 91160 Longjumeau Cedex - Francia.

Indicazioni terapeutche:

trattamento dell'osteoporosi postmenopausale, per ridurre il rischio di fratture vertebrali;

trattamento dell'osteoporosi postmenopausale manifesta, per ridurre il rischio di fratture dell'anca.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare trimestralmente ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12132

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501262/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77